



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

“Lana - Fermi” - Brescia

VIA ZADEI, 76

Regolamento di disciplina degli alunni

Il Dirigente dell'Istituto secondario di I grado Statale “Lana-Fermi” di Brescia;

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998;
- Vista la C.M. n. 371 del 02/09/1998 e l'art. 328 del D.L 16/02/1994;
- Visti il D.P.R. 235 del 21/11/2007 recante integrazioni al citato D.P.R. 249/98 e le disposizioni applicative emanate con nota min. 3602 del 31/07/2008;
- Sentite le componenti scolastiche ed in forza della delibera n° 4 del Consiglio d'Istituto della Scuola assunta in data 28 gennaio 2010;

EMANA

il seguente regolamento interno in materia di disciplina per gli studenti

Preambolo

Alla luce dello <<Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria>> di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 e successive sue modifiche ed integrazioni, la scuola ha il dovere di far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza e di sopraffazione che configurino dei reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

Le modifiche, recentemente introdotte dal Legislatore con il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007, alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art.4) e le relative impugnazioni (art.5) dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, da intendersi per qui richiamate ed applicabili ove non preveda il presente Regolamento, si inseriscono in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale e offrono alla scuola la possibilità di sanzionare, con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza, risultano odiosi ed intollerabili.

Pertanto, il presente Regolamento disciplina per Sezioni i diritti degli studenti, i doveri degli stessi, i provvedimenti disciplinari e la relativa procedura nonché l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori irrogati.



Sezione Prima DIRITTI DEGLI STUDENTI

La scuola favorisce l'accoglienza, la solidarietà e il diritto alla riservatezza.

Gli studenti hanno diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno, la pluralità delle idee e la globalità della persona;
- ad essere informati sull'organizzazione e le norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile, al dialogo costruttivo;

Qualora una decisione incida in modo rilevante sull'organizzazione, gli alunni e/o i loro genitori possono essere invitati, anche su loro richiesta, a riunirsi per discutere, chiedere, proporre;

- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza, di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- a un ambiente favorevole all'apprendimento e alle relazioni;
- ad offerte formative aggiuntive, integrative, di sostegno e di aiuto, di promozione alla salute e di assistenza psicologica;
- al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.
- alla riservatezza;
- a salubrità e sicurezza degli ambienti;
- ad adeguati sussidi e strumentazioni.

VITA DELLA COMUNITÀ DELLA SCUOLA

All'interno della scuola tutte le componenti godono della libertà di opinione, espressione, associazione, riunione.

Il Consiglio di Istituto favorirà, con i mezzi a sua disposizione e negli spazi concessi alle sue competenze, l'accrescimento della capacità di partecipazione e del contributo alla cultura, impegnandosi a richiedere la collaborazione educativa da parte di tutte le famiglie.

COMITATO DEGLI STUDENTI

All'inizio di ogni anno scolastico le classi, con modalità concordate con il docente coordinatore, eleggono, alla fine del periodo dedicato all'Accoglienza, n. 2 rappresentanti che costituiscono il Comitato degli studenti e restano in carica per un anno.

Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato **in orario scolastico** per:

- presentare il P.O.F.;
- accogliere proposte per iniziative che gli studenti possono svolgere all'interno della scuola;
- sentire il parere sull'organizzazione dei servizi per gli studenti;
- stesura e condivisione del Patto di Corresponsabilità.

Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola, **al di fuori dell'orario** delle lezioni, facendo richiesta scritta al Dirigente Scolastico e presentando gli argomenti in discussione.

Alle riunioni partecipa, come mediatore, il docente referente per il Comitato degli studenti.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori possono riunirsi nei locali della scuola per effettuare assemblee di classe o di istituto, al di fuori dell'orario delle lezioni previo accordo con il Dirigente Scolastico.

La scuola è aperta alla partecipazione attiva dei genitori anche nei momenti didattici, in accordo con il Consiglio di classe, che programmerà le modalità di accesso alle diverse attività.

APERTURA DELLA SCUOLA AD ENTI ESTERNI

Enti, associazioni, ecc. possono utilizzare i locali della scuola solo al di fuori dell'orario delle attività didattiche e sulla base di apposita convenzione.

Non è consentito ad estranei di entrare nelle classi, se non con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

BIBLIOTECA SCOLASTICA

Il Consiglio di Istituto potrebbe prendere accordi con le Biblioteche delle Circostrizioni del COMU-

NE DI BRESCIA per un servizio di prestito dei libri per arricchire la biblioteca di istituto.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA

Le lezioni antimeridiane hanno inizio alle ore **8,00** e terminano alle ore **13,00**.

Le attività aggiuntive elettive/facoltative si effettuano, per gli iscritti, nei giorni di lunedì – giovedì – venerdì.

Sede di via Zadei:

al primo suono della campanella, ore 7,55 e 14,15, gli studenti si dispongono per classe; al secondo suono entrano in aula accompagnati dall'insegnante, senza correre né gridare, per non arrecare danni a sé, agli altri, alle cose. Le classi alla fine delle lezioni escono ordinatamente accompagnate dagli insegnanti fino all'uscita.

Sede di via Montello:

gli alunni entrano direttamente nell'edificio e raggiungono le rispettive aule, dove sono accolti dagli insegnanti. I collaboratori scolastici fanno assistenza nei pressi della scala.

Le lezioni di Educazione Fisica si svolgeranno presso la palestra della scuola primaria "Melzi – San Bartolomeo" per le classi della sede di via Montello. Gli alunni raggiungeranno la sede con lo scuolabus accompagnati dal docente.

Gli studenti in ritardo giustificato sono ammessi in classe con decisione del docente in servizio in quell'ora nella classe. Il ritardo dovrà essere annotato sul Giornale di Classe. Lo studente, che non ha giustificata scritta e non è accompagnato da un genitore, dovrà giustificare il ritardo il giorno successivo. I ritardatari abituali verranno inviati in Presidenza, accompagnati da un collaboratore scolastico, o segnalati appena possibile.

Non è ammesso lasciare la scuola se non in caso di particolare necessità. In tal caso il docente in servizio nella classe nel momento dell'uscita prenderà nota del motivo della richiesta, che dovrà essere scritta sul libretto delle giustificazioni delle assenze; lo studente dovrà essere comunque prelevato da un genitore o familiare.

In caso di malessere degli studenti durante le lezioni si procederà nel seguente modo:

- avviso telefonico da parte della segreteria (e non da parte degli alunni tramite i propri cellulari) alla famiglia o ai parenti, il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato dai genitori alla Presidenza per iscritto;
- se il malessere è passeggero ed i genitori o i parenti irraggiungibili, lo studente sarà trattenuto a scuola fino al termine delle lezioni, affidato alle cure dei collaboratori scolastici;
- nel caso di eventuali infortuni, contestualmente alla comunicazione telefonica alla famiglia, si chiederà l'intervento di un medico e se necessario lo studente sarà accompagnato in ambulanza al pronto soccorso utilizzando la polizza assicurativa.

È obbligatorio il libretto delle assenze, da utilizzare sia per le assenze o i ritardi che per la richiesta di uscita anticipata.

Ogni studente deve, altresì, avere il diario scolastico, che è uno strumento indispensabile per la registrazione dei compiti, delle lezioni e per le comunicazioni Scuola – Famiglia. Gli studenti cureranno con puntualità la corrispondenza e restituiranno nei tempi stabiliti dall'insegnante le verifiche firmate da un genitore per presa visione.

Durante l'intervallo, (ore 10,54 – ore 11,07) della durata di 13 minuti, gli studenti si recheranno in giardino, negli spazi riservati a tale attività, accompagnati dall'insegnante; in caso di pioggia usciranno nel corridoio e potranno consumare la colazione sotto la sorveglianza dei docenti. Non è consentito correre o giocare a palla nei corridoi e nei cortili della scuola né rimanere nelle aule, che durante l'intervallo verranno chiuse. I collaboratori scolastici controlleranno i servizi e impediranno l'accesso alle rampe o alle scale, consentito solo in caso di necessità.

Nel cambio dell'ora non si deve uscire dall'aula, per evitare di disturbare chi sta facendo lezione. La porta dell'aula, in assenza dell'insegnante, deve essere aperta per consentire ai collaboratori in servizio ai piani di vigilare. Non è consentito agli alunni di cambiare il posto assegnato in classe, senza il consenso del docente coordinatore.

Scuola secondaria di 1° grado statale "Lana—Fermi" di Brescia

Negli spostamenti (palestra, laboratori, mensa, servizi) ci si deve muovere in silenzio, con ordine, senza correre, provvedendo a lasciare chiusa la porta della classe. Il trasferimento dall'aula alla palestra si svolge con la vigilanza dell'insegnante e del collaboratore addetto alla palestra.

All'inizio delle lezioni di Educazione Fisica gli studenti, utilizzando gli appositi spogliatoi, metteranno la tuta e le scarpe che toglieranno poi alla fine della lezione.

Al termine della lezioni, le aule devono essere lasciate in ordine e i materiali vanno riposti negli armadi. È consentito lasciare borse o libri solo nell'intervallo per il pranzo. La scuola non risponde di eventuale materiale lasciato incustodito nelle aule scolastiche. Si accede ai servizi igienici per effettive necessità, possibilmente entro le 12,30.

Gli studenti devono portare a scuola soltanto il materiale didattico richiesto.

Le biciclette devono essere accompagnate a mano in entrata e in uscita dal cortile della scuola e vanno depositate negli appositi spazi.

RAPPORTI TRA LA SCUOLA E LE FAMIGLIE

I genitori e i docenti sono consapevoli che un dialogo aperto ed una concreta collaborazione anche di scambi informativi tra la scuola e la famiglia, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, sono alla base della crescita formativa e culturale degli studenti.

I genitori si impegnano a:

- **assicurare la frequenza** degli studenti alle lezioni, anche quando si svolgono fuori dalla scuola: musei – aziende – parchi – ambienti naturali;
- **firmare, per presa visione, tutte le informazioni** che la scuola invia a casa circa l'organizzazione delle proprie attività, il comportamento e il profitto degli studenti;
- **partecipare attivamente** alle assemblee di classe, ai colloqui individuali e generali, alle attività di formazione, alle manifestazioni culturali e sportive organizzate dagli Organi Collegiali;
- **giustificare le assenze** secondo le modalità indicate al punto 3 ed a collaborare con i docenti perché gli studenti rispettino le norme previste nel regolamento.

Sezione Seconda DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti devono:

- frequentare regolarmente ed assiduamente le lezioni scolastiche e tutte le altre attività (visite guidate, attività formative, ecc.) previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- portare il materiale necessario alle lezioni;
- svolgere costantemente e con impegno i compiti assegnati;
- assolvere gli impegni di studio, attivando corretti atteggiamenti durante le lezioni ed eseguendo con regolarità e cura le esercitazioni individuali;
- rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola, i compagni, le persone in genere e mantenere un comportamento corretto e cortese negli **atteggiamenti, gesti e linguaggio**;
- rispettare i luoghi, le strutture, gli strumenti, i sussidi didattici individuali e comuni, ed il materiale di consumo;
- lasciare in ordine le aule e a riporre i materiali negli armadi, garantendo all'ambiente ordine e decoro. L'abbigliamento deve essere consono all'ambiente.
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
- curare la corrispondenza scuola-famiglia e riconsegnare le verifiche firmate da un genitore entro 5 (cinque) giorni.

Gli studenti non possono utilizzare il cellulare, né altri dispositivi elettronici non didattici a scuola. Il diario scolastico e il libretto delle giustificazioni rappresentano strumenti essenziali del rapporto scuo-

la-famiglia, pertanto, vanno utilizzati per compiti, comunicazioni, avvisi, giudizi valutazioni. Il diario va conservato in modo ordinato e preciso: può essere personalizzato ma non usato come diario personale. Il diario tenuto in modo indecoroso e che non può essere utilizzato per la corrispondenza va sostituito.

Sezione Terza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Scuola, nella sua funzione pedagogica, deve porsi prioritariamente nell'ottica di facilitare progressi educativi attraverso la gratificazione, il rinforzo positivo e il dialogo costruttivo, piuttosto che affidarsi ad interventi repressivi, che devono essere residuali e strettamente necessari in riferimento anche al rispetto ed alla compiuta e ferma attuazione di tutto quanto più sopra specificato, dovendo i provvedimenti disciplinari avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Qualora interventi repressivi debbano e/o siano attivati, dovranno essere osservate ed applicate le seguenti indicazioni e regole, rimanendo fermo il principio che la responsabilità disciplinare è personale e che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre, preferibilmente in forma scritta, le proprie ragioni:

- a. i provvedimenti disciplinari devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità e a mantenere rapporti corretti nella comunità scolastica;
- b. l'alunno ha diritto ad esporre le proprie ragioni;
- c. la famiglia deve essere contattata per essere informata sulle ragioni della sanzione;
- d. nessuna infrazione può influire sulla valutazione del profitto;
- e. la sanzione deve essere temporanea, proporzionale all'infrazione e conforme al principio della riparazione del danno; sulla scorta di ciò, la Scuola prevede, all'esito del procedimento disciplinare e secondo le competenze sotto indicate, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, che vengono progressivamente specificate per capi ed in articoli separati, secondo il criterio della progressione e gradualità nella gravità dell'infrazione disciplinare accertata e della sanzione irrogata:

• Capo Primo –

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

Art 1. Richiamo verbale del docente presente per: disturbi, mancanze, comportamenti scorretti durante l'attività didattica, gli spostamenti e la ricreazione;

Art. 2. Richiamo verbale del preside, individuale e/o collettivo, qualora le mancanze, esplicitate nel punto n°1 precedente, siano continuative e di disturbo alle attività e alla vita scolastica;

Art. 3. Nota sul diario da parte del docente per negligenze occasionali ma significative o dopo una serie di richiami;

Art. 4. Convocazione dei genitori da parte del consiglio di classe, qualora persistano condizioni negative, di cui la famiglia deve essere informata, per concordare un intervento di recupero in stretta collaborazione;

Art. 5. Nota sul registro di classe da parte del professore e, se necessario, del preside, per assenze ingiustificate, negligenze abituali, gravi mancanze disciplinari oppure quando la ripetuta applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti artt. 1-2-3-4 non abbia ottenuto il miglioramento nel comportamento – atteggiamenti – gesti – linguaggio dello studente. Di questa sanzione deve essere data dal soggetto che l'ha irrogata anche comunicazione ai genitori e/o al legale rappresentante dello studente tramite comunicazione sul diario da far sottoscrivere all'interessato per presa visione;

Art. 5 bis. Nota di biasimo comunicata formalmente alla famiglia e al Consiglio di Classe e obbligo di presentare le proprie scuse in forma scritta che attiverà un intervento formativo di recupero/sostegno. In caso di esito negativo dell'intervento, la nota di biasimo sarà considerata per la valutazione del comportamento, e sarà inserita nel fascicolo personale; se ulteriormente recidivo seguirà lo studente nel percorso scolastico.

Art. 6. Allontanamento temporaneo dall'ora di lezione: al fine di ripristinare l'ordine delle attività, l'alunno può essere sospeso dalla lezione, ma deve permanere presso la Scuola sotto la sorveglianza del docente o del Preside o del Vicario che sostituisce quest'ultimo.

Art. 6 bis. Ogni danneggiamento volontario alle strutture, alle attrezzature, agli armadi, ai sussidi, anche dei compagni, ai materiali (compresi quelli della palestra) **sarà addebitato alla famiglia dell'alunno responsabile**. Se il danno riguarderà arredi o sussidi affidati alla classe, nel caso in cui non si individui il responsabile, la spesa sarà ripartita tra tutti gli studenti della classe. In caso di danno di particolare gravità lo studente riceverà anche una nota di biasimo.

● **Capo Secondo –**

Sanzioni che comportano allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

Le sanzioni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, di cui al presente capo secondo, sono adottate esclusivamente dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti del Consiglio medesimo (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato), e limitate a gravi e ripetute infrazioni. Durante il periodo di allontanamento i docenti della classe devono prevedere ed attuare comunque un rapporto con lo studente sanzionato e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente medesimo nella comunità scolastica

Art. 7. Sanzione della sospensione dalle lezioni o dalle attività programmate:

a) da 1 a 2 giorni, per condotte che turbano il regolare andamento della lezione (come azioni di disturbo in qualsiasi tempo a scuola, mancanza costante di materiale, non assolvimento dei doveri ecc.);

b) da 1 a 3 giorni, per comportamenti scorretti verso il personale della scuola, (come rifiuti ingiustificati ad obbedire, insulti, ecc.) o verso i compagni (insulti, gesti umamente e/o socialmente inaccettabili, minacce, soprusi, prepotenze);

c) da 1 a 5 giorni, per atteggiamenti oltraggiosi verso la morale e la convivenza civile o per danni volontari particolarmente gravi arrecati alle strutture, attrezzature, armadi e sussidi scolastici;

d) da 6 a 15 giorni, per continue infrazioni disciplinari, di cui ai punti precedenti, attestate da note sul registro di classe (almeno tre in trenta giorni scolastici successivi tra loro) e ripetute comunicazioni ai genitori (almeno quattro in trenta giorni scolastici successivi tra loro), o per gravi episodi. Di queste infrazioni disciplinari va data comunicazione al Provveditorato.

e) In alternativa alle suddette sanzioni di sospensione oppure anche come misura accessoria alla sanzione della sospensione, il Consiglio di Classe, ritenuta l'opportunità anche per il fine di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e/o culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, potrà irrogare, nel primo caso quale sanzione autonoma sostitutiva alla sospensione e nel secondo caso quale contestuale misura sanzionatoria accessoria, allo studente incolpato, che ha commesso infrazione disciplinare di cui al presente art.7, oltre alla riparazione e pagamento del danno, il compimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica (quali in via esemplificativa ma non esaustiva: attività di segreteria e/o attività di pulizia dei locali e/o attività di piccole manutenzioni e/o attività di ricerca e/o attività di riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuola), sotto la sorveglianza e la direzione dei docenti della sua classe e del personale della scuola, e/o la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale organizzati eventualmente dalla scuola e/o la partecipazione a lezioni di recupero e/o la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) all'interno della scuola e sotto la sorveglianza e la direzione dei docenti della sua classe e del personale della scuola medesima, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi di infrazione disciplinare contestatigli; tali sanzioni alternative e/o accessorie potranno essere irrogate per un numero di giorni non superiore a 15 ed ove opportuno anche con possibilità che sia inferiore al numero massimo di giorni previsti per la sospensione nelle ipotesi disciplinate dalle lettere a-b-c-d- del presente art. 7, ciò anche quando la sanzione qui disciplinata sia irrogata in via sostitutiva e quindi alternativa a quella della sospensione

Le sanzioni disciplinari di cui al presente capo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica preposta, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

● **Capo Terzo –**

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:

Art.8. Le sanzioni di cui al presente Capo Terzo, ispirate per quanto possibile anche alla riparazione del danno ed al recupero dello studente, sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono le seguenti due condizioni, entrambe necessarie, comunque in relazione a condotte gravi o reiterate:

1°. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona" (violenza privata o di gruppo, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendi, allagamenti colposi, danneggiamenti, ecc.); l'iniziativa disciplinare della Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale;

2°. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga all'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal suddetto art.7 lettera d). In tal caso la durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Occorrerà evitare che l'applicazione di detta sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico: pertanto, dovrà dal Consiglio di Istituto essere prestata specifica attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art.8 bis. In alternativa alla suddetta sanzione di sospensione oppure anche come misura accessoria alla sanzione della sospensione, il Consiglio di Istituto, ritenute l'opportunità anche per il fine di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e/o culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, potrà irrogare, nel primo caso quale sanzione autonoma sostitutiva alla sospensione e nel secondo caso quale contestuale misura sanzionatoria accessoria, allo studente incolpato, che ha commesso infrazione disciplinare di cui all'art.8, oltre alla riparazione e pagamento del danno, il compimento di attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica (quali in via esemplificativa ma non esaustiva: attività di segreteria e/o attività di pulizia dei locali e/o attività di piccole manutenzioni e/o attività di ricerca e/o attività di riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole), sotto la sorveglianza e la direzione dei docenti della sua classe e del personale della scuola, e/o la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale organizzati eventualmente dalla scuola e/o la partecipazione a lezioni di recupero e/o la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) all'interno della scuola e sotto la sorveglianza e la direzione dei docenti della sua classe e del personale della scuola medesima, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi di infrazione disciplinare contestatigli; tali sanzioni alternative e/o accessorie potranno essere irrogate per un numero di giorni non superiore a 45 e non inferiore a 16, ciò anche quando la sanzione qui disciplinata sia irrogata in via sostitutiva e quindi alternativa a quella della sospensione.

Le sanzioni disciplinari di cui al presente capo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica preposta (Consiglio di Istituto), della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente ed i fatti contestati devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, dovessero essere svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. .

• Capo Quarto –

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

Art.9. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di fatti-reato violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Occorrerà evitare che l'applicazione di detta sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico: pertanto, dovrà dal Consiglio di Istituto essere prestata specifica attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Le sanzioni disciplinari di cui al presente capo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica preposta (Consiglio di Istituto), della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente ed i fatti contestati devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, dovessero essere svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. .

● **Capo Quinto-**

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi:

Art.10. Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art.9, ricorrendo le stesse condizioni nel suddetto art.9 indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui al presente capo possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica preposta (Consiglio di Istituto), della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente ed i fatti contestati devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, dovessero essere svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. .

● **Capo Sesto –**

Circostanze attenuanti o aggravanti

Art.11. Qualora concorrano circostanze attenuanti in considerazione del profitto e della condotta generali dello studente, può essere inflitta una sanzione di ridotta gravità rispetto a quella prevista per l'infrazione accertata.

Invece, in caso di ripetitività della mancanza o in presenza di mancanze ritenute particolarmente gravi nel contesto, può essere inflitta una sanzione più grave (circostanze aggravanti).

● **Capo Settimo –**

Procedimento disciplinare e norme di sistema

Art.12. Il procedimento disciplinare verso gli studenti, sia in primo grado sia nel grado di impugnazione avanti all'Organo di Garanzia dell'Istituto, è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n°241/1990 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine, comunicazione del termine anche per l'impugnazione, comunque dal presente Regolamento ritenuto doveroso; per quanto non qui previsto, si applicheranno, secondo il principio della compatibilità, i principi e le norme in materia fissati e/o richiamati dal D.P.R. N°235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.24.06.1998 n°249 e dalla Circolare 31.07.2008 Prot. N°3602/P0 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

In ogni caso, per questo Istituto è doveroso avviare il procedimento con la contestazione dell'addebito, garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa (se voluto dalle parti, anche a mezzo di difesa tecnica) sia per lo studente incolpato sia per i suoi genitori o chi ne fa le veci, garantire un termine a difesa e per repliche comunque non inferiore a sette giorni lavorativi di scuola, prevedere se richiesto nei casi di infrazioni meno gravi ed, invece, obbligatoriamente nei casi di infrazioni più gravi (quali quelle disciplinate dagli artt. 7-8-9-10) l'audizione e comparizione personale ad udienza pre-

fissata dello studente incolpato e dei suoi genitori (o di chi ne fa le veci), con la formalizzazione scritta di ogni comunicazione e dell'avvenuta sua ricezione in data precisa.

In relazione all'Organo di garanzia dell'Istituto ed al procedimento di impugnativa davanti allo stesso, per quanto non previsto dal presente Regolamento dovrà farsi riferimento ed applicarsi quanto fissato dal D.P.R. N°235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.24.06.1998 n°249 ed alla Circolare 31.07.2008 Prot. N°3602/P0 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

In relazione all'Organo di Garanzia Regionale ed al procedimento avanti allo stesso si rimanda alle norme di legge ed ai regolamenti ministeriali ed alle circolari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicati in materia.

Art.12 bis. In applicazione delle norme sulle sanzioni disciplinari, di competenza del Consiglio di Classe ovvero del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico per entrambi ovvero i docenti dallo stesso delegati in applicazione dell'art.5 Legge n°241/90 all'interno del Consiglio di Classe quanto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari di sua competenza o all'interno del Consiglio di Istituto quanto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza di quest'ultimo, in quanto delegati dal dirigente scolastico, saranno tenuti, in via esemplificativa e di prima specificazione ma non esaustiva (in considerazioni delle ulteriori aggiuntive modalità e specificazioni consentite dalle norme generali di cui al precedente articolo 12 del presente Regolamento ed alle norme regolamentari e legislative dallo stesso richiamate, al rispetto della seguente procedura.

Il procedimento di sospensione viene attivato dal Dirigente Scolastico ovvero , a seguito di delega del Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe o dal docente rappresentante in Consiglio di Istituto secondo le sanzioni di competenza, quale responsabile del procedimento, mediante stesura di una lettera contenente:

- l'organo competente.
- L'oggetto del procedimento promosso, completato dall'elenco delle note disciplinari accumulate dall'alunno nel corso dell'anno scolastico, in quanto costituiscono una aggravante per reiterazione di comportamenti censurabili.
- La persona responsabile del procedimento.
- La data in cui il procedimento dovrà concludersi ai sensi dell'art.2 Legge n°241/1990 e, comunque, l'indicazione, come previsto dall'art.12 del Regolamento Interno di Disciplina della Scuola , che è garantito il contraddittorio ed il diritto di difesa sia per lo studente incolpato sia per i suoi genitori e chi ne fa le veci, con la previsione anche di un termine a difesa e per repliche di almeno sette giorni lavorativi di scuola.
- La durata del periodo di sospensione ritenuto congruo ovvero la sanzione alternativa che verranno proposti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto (secondo le competenze), in base alla gravità delle accuse, e nel rispetto dell'art. 7 e dell'art. 8 del presente regolamento interno.
- La data di convocazione del consiglio di classe straordinario ovvero quella della seduta del Consiglio di Istituto convocato dal Presidente del medesimo, avente per oggetto l'irrogazione della sanzione disciplinare.

La lettera va recapitata a tutti i componenti del consiglio di riferimento competente (quanto al Consiglio di Classe, compresi i 4 genitori; quanto al Consiglio di Istituto, compresi tutti i genitori rappresentanti in carica) e almeno 5 giorni lavorativi prima della convocazione. A tal fine fa testo l'avviso sul diario degli alunni interessati e, quanto alla procedura di competenza del Consiglio di Classe, per i docenti vale la pubblicazione sul registro delle circolari, fatta salva la procedura di convocazione del Consiglio di Istituto in vigore e quella di comunicazione della stessa .

Con le medesime modalità la lettera di convocazione va consegnata anche alla famiglia dell'alunno da sospendere e/o sanzionare, a tutela del diritto di difesa, ed, in ogni caso, il Dirigente Scolastico ovvero il Suo delegato responsabile del procedimento dovrà accertare, tramite telefonata, che la famiglia abbia ricevuto la convocazione, la quale dovrà risultare anche da sottoscrizione di avvenuto ricevimento da parte di almeno un genitore e/o di chi ne faccia le veci sul diario dell'alunno; in difetto,

dovrà procedersi alla consegna a mano ai genitori che, previa specifica indicazione della data di avvenuta comunicazione, firmano per ricevuta ovvero a mezzo di comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno.

La riunione straordinaria del consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio competente, sentita la relazione del responsabile del procedimento, sentiti dal Consiglio stesso i genitori dell'alunno incolpato comparsi a seguito della convocazione ed acquisite eventuali loro memorie a difesa e/o documenti dagli stessi presentati, delibera la sospensione e la sua durata oppure la sanzione alternativa alla sospensione specificandone le modalità e la durata: ove il Consiglio si discosti dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, dovrà indicare la motivazione che, peraltro, dovrà risultare anche espressa nel provvedimento finale.

Successivamente, quanto al Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico ovvero il delegato coordinatore, nella sua qualità di coordinatore del Consiglio di Classe e quindi per lo stesso, mentre, quanto al Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico, per entrambi gli organi in forza della delibera del Consiglio irrogatoria o meno della sanzione disciplinare (che dovrà essere formalizzata in calce al verbale della seduta, sottoscritto da tutti i membri presenti), redige/redigono e sottoscrive/sottoscrivono il conseguente decreto costituente il provvedimento finale. Esso deve contenere la motivazione, nella quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni - anche in relazione al Regolamento Interno di Disciplina della Scuola ed agli altri Regolamenti della stessa - che hanno determinato la decisione con riferimento alle risultanze dell'istruttoria; nel caso di irrogazione della sanzione disciplinare, il decreto dovrà indicare i giorni di sospensione irrogati ovvero la sanzione alternativa adottata, oltre alla specifica indicazione dei termini e dell'Organo di Garanzia avanti al quale si può ricorrere avverso tale decreto in via di impugnativa.

Copia del decreto va consegnata ai genitori che, previa specifica indicazione della data di avvenuta comunicazione, firmano per ricevuta ovvero verrà comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.13. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto dello studente.

Sezione Quarta

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.14. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione irrogata. La sanzione, quindi, potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, in base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi.

Viene fatta salva la facoltà, per il ricorrente in via di impugnazione, di richiedere in via preliminare la immediata sospensione della esecutività della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato, istanza di sospensiva che dovrà essere motivata sia sotto l'aspetto del fondamento della impugnazione (**fumus boni juris**) sia sotto l'aspetto del pericolo nel ritardo (**periculum in mora**) dell'attesa della conclusione del procedimento di impugnativa: in presenza di tale istanza di sospensiva, l'Organo di Garanzia dovrà pronunciarsi in modo motivato in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta di sospensione, entro il giorno successivo alla presentazione del ricorso di impugnazione, impregiudicata la normale prosecuzione del procedimento di impugnativa per la decisione sulla stessa. In difetto di pronuncia sull'istanza di sospensiva da parte dell'Organo di Garanzia nel termine suindicato, l'esecutività della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato dovrà ritenersi sospesa fino alla pronuncia della effettiva decisione dell'Organo di Garanzia sull'istanza medesima, che potrà confermare la sospensione dell'esecutività della sanzione fino alla pronuncia sul merito dell'impugnativa oppure revocare detta sospensione di esecutività.

Contro le sanzioni disciplinari, *quindi*, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia legittimamente interesse (genitori dello studente o chi ne fa le veci).

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia legittimamente interesse (genitori dello studente o chi ne fa le veci).

Regolamento di disciplina degli alunni

Per le sanzioni disciplinate dagli artt. 5 e 6, i genitori (o chi ne fa le veci) dello studente (singolarmente o congiuntamente) possono ricorrere all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro 15 giorni dalla formale comunicazione della sanzione irrogata sia allo studente sia ai suoi genitori (o a chi ne fa le veci), che decide in via definitiva.

Per le sanzioni disciplinate dagli artt. 7-8-9-10, i genitori (o chi ne fa le veci) dello studente (singolarmente o congiuntamente) possono ricorrere all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro 30 giorni dalla formale comunicazione della sanzione irrogata sia allo studente sia ai suoi genitori (o a chi ne fa le veci), che decide in via definitiva.

Art.15. ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO

Viene costituito l'Organo di Garanzia interno all'Istituto composto da:

(a) Il Preside

(b) Un docente, designato dal Consiglio di Istituto

(c) Due rappresentanti eletti dai genitori, secondo le modalità e termini indicati dal Consiglio di Istituto, che dureranno in carica secondo gli stessi criteri dei rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.

(d) Membri supplenti, in caso di incompatibilità o di dovere di astensione; quanto alla componente genitori, eletti secondo le modalità e termini indicati dal Consiglio di Istituto e che dureranno in carica secondo gli stessi criteri dei rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia dell'Istituto, entro 10 giorni dalla sua prima seduta, relativa alla specifica impugnazione proposta, tenutasi nella regolarità della costituzione del contraddittorio, decide in via definitiva, sentite tutte le parti in causa ed in particolare i genitori (e/o loro difensore tecnico) dello studente a difesa.

La delibera è assunta a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del dirigente scolastico che lo presiede.

Sezione Quinta

Norma di chiusura, anche per la condivisione in sintonia al principio di attuazione del patto educativo di corresponsabilità

Art.16. IL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA' ESPOSTO IN TUTTE LE AULE, PRESENTATO E SPIEGATO A TUTTI GLI STUDENTI, CONSEGNATO A TUTTE LE FAMIGLIE E COMUNQUE DEVE ESSERNE FORNITA COPIA ALLE FAMIGLIE ED AGLI STUDENTI ANCHE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Nino Mazzearella

